

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' I.C.I.

INDICE

TITOLO I. IMMOBILI SOGGETTI ALL' IMPOSTA

[Art. 1 - Oggetto](#)

[Art. 2 - Presupposto dell'imposta](#)

[Art. 3 - Definizione di fabbricato](#)

[Art. 4 - Definizione di area fabbricabile](#)

[Art. 5 - Definizione di terreno agricolo](#)

[Art. 6 - Immobili dello stato e degli enti pubblici](#)

[Art. 7 - Fabbricati rurali](#)

TITOLO II. SOGGETTI DELL'IMPOSTA

[Art. 8 - Soggetti passivi](#)

[Art. 9 - Immobili degli enti non commerciali](#)

[Art. 10 - Soggetto attivo](#)

TITOLO III. BASE IMPONIBILE

[Art. 11 - Base imponibile](#)

[Art. 12 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto](#)

[Art. 13 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico](#)

[Art. 14 - Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo Catastale D](#)

[Art. 15 - Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto](#)

[Art. 16 - Base imponibile delle aree fabbricabili](#)

[Art. 18 - Base imponibile dei terreni agricoli](#)

[Art. 19 - Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori Diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale](#)

TITOLO IV. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI

[Art. 20 - Determinazione delle aliquote](#)

[Art. 22 - Determinazione dell'imposta](#)

[Art. 23 - Riduzione per i fabbricati inagibili](#)

[Art. 24 - Nozione di abitazione principale](#)

[Art. 25 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale](#)

[Art. 26 - Detrazione per l'abitazione principale](#)

[Art. 27 - Versamenti dei contitolari](#)

TITOLO V. NORME FINALI

[Art. 28 - Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva.](#)

[Art. 29 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi](#)

[Art. 30 - Irrogazione della sanzione](#)

[Art. 31 - Norma di rinvio](#)

[Art. 32 - Entrata in vigore](#)

TITOLO I. IMMOBILI SOGGETTI ALL' IMPOSTA

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli art. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Il Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli così come definiti nei successivi articoli di questo titolo siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Riferimenti normativi Art. 1, comma 2, Dlgs 504/1992

Art. 3 - Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Riferimenti normativi Art. 2, comma I, Dlgs 504/1992

Art. 4 - Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi approvati e vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,

iscritte negli elenchi comunali previsti dall'Art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal. 1 gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Art. 2, comma I, Dlgs 504/1992; Art. 58 Dlgs 446/1997

Art. 5 - Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Riferimenti normativi Art. 2 Dlgs 504/1992

Art. 6 - Immobili dello stato e degli enti pubblici

1. In ottemperanza alla norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 7 - Fabbricati rurali

1. Si considerano fabbricati rurali ai fini dell' esenzione dall' applicazione dell' ICI gli immobili che soddisfano le condizioni stabilite dall'art. 9 comma 3 della legge 30/12/93 n. 557 e successive modificazioni.

2. I fabbricati che perdono anche di fatto i requisiti di ruralità espressi dal comma 1 sono tassati in base alla rendita posseduta o in mancanza il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

TITOLO II. SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 8 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'Art. 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente Art., quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Riferimenti normativi Articoli 3 e 4 Dlgs 504/1992; Art. 58 Dlgs 446/1997

Art. 9 - Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del Dlgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di localitario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs. 504/1992, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

Art. 10 - Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

Riferimenti normativi Art. 4 Dlgs 504/1992

TITOLO III. BASE IMPONIBILE

Art. 11 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'Art. 1, come determinato a norma di questo titolo.

Riferimenti normativi Art. 5 Dlgs 504/1992

Art. 12 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

-34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C / I (negozi e botteghe) ;

-50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale) ;

-100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

2. Il valore di cui al comma 1° potrà essere rideterminato annualmente sulla base della normativa in vigore all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione.

Riferimenti normativi Art. 5 Dlgs 504/1992; Dm 14 dicembre 1991; Art. 3, comma 48, legge 662/1990

Art. 13 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Riferimenti normativi Art. 2, comma 5, DI 16/1993

Art. 14 - Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo Catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Riferimenti normativi Art. 7, comma 3, DI 333/1992; Art. 5 Dlgs 504/1992; Art. 58 Dlgs 446/1997

Art. 15 - Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'Art. precedente, non iscritti in catasto, nonchè, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di pi unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Riferimenti normativi Art. 5 Dlgs 504/1992; Art. 58 Dlgs 446/1997

Art. 16 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonchè, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Nel mese di Gennaio di ogni anno, sulla base dei criteri definiti al comma 1. e di una proposta

dell'Ufficio Tecnico Comunale, la Giunta definisce i valori delle aree edificabili sulla base di categorie omogenee, dandone opportuna informazione ai cittadini. In mancanza di tale deliberazione verranno applicati i valori dell'anno precedente, con adeguamento del 10% per ogni biennio.

Riferimenti normativi Art. 5 Dlgs 504/1992

Art. 17 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'Art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'Art. 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Riferimenti normativi Art. 5 Dlgs 504/1992

Art. 18 - Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Riferimenti normativi Art. 5 Dlgs 504/1992; Art. 3, comma 51, legge 23 dicembre 1996 n. 662

Art. 19 - Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori Diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'Art. 1.1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 61974.83 euro;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 103291.38 euro;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e sino a 129114.22 euro.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Riferimenti normativi Art. 9 Dlgs 504/1992; Art. 58 Dlgs 446/1997

TITOLO IV. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 20 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare nei termini di Legge, con effetto per l'anno successivo.

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Riferimenti normativi Art. 6 Dlgs 504/1992

Art. 21 - Diversificazione tariffaria

1. Fermo quanto stabilito dal precedente art. 20 del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, Con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del .4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili

5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Riferimenti normativi Art. 6 Dlgs 504/1993; Art. 4, comma 1, D1 437/1996; Art. 3 DI SO/1997; Art. 58 Dlgs 446/1997

Art. 22 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Riferimenti normativi Art. 6 Dlgs 504/1992

Art. 23 - Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Riferimenti normativi Art. 8 Dlgs 504/1992; Art. 3, comma 56, legge 662/1996; Art. 1, comma 4-ter, DI 16/1993; Art. 58 Dlgs 446/1997

Art. 24 - Nozione di abitazione principale

I. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Riferimenti normativi Art. 8 Dlgs 504/1992

Art. 25 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

Riferimenti normativi Art. 8 Dlgs 504/1992; Art. 3, comma 56, legge 662/1996; Art. 1, comma 4-ter, D116/1993; Art. 59 Dlgs 446/1997

Art. 26 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 53,60 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui all'Art. 20 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 258.22 euro, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 258.22 euro, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

Riferimenti normativi Art. 8 Dlgs 504/1992; Art. 3, comma 56, legge 662/1996; Art. 1, comma 4-ter, D I 16/1993; Art. 59 Dlgs 446/1997

Art. 27 - Versamenti dei contitolari

I. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano

regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

TITOLO V. NORME FINALI

Art. 28 - Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva.

1. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun anno i contribuenti devono presentare al comune la dichiarazione prevista dall'art. 10 del D.L.gvo n. 504/1992 e le dichiarazioni di variazione nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.

2. Le dichiarazioni di possesso dell'immobile e le relative variazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la dichiarazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo Art. con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.

Riferimenti normativi Art. 10 Dlgs 504/1992; Art. 59 Dlgs 446/1997

Art. 29 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più .soggetti, la dichiarazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Per gli immobili indicati nell'Art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Riferimenti normativi Art. 10 Dlgs 504/1992; Art. 59 Dlgs 446/1997

Art. 30 - Irrogazione della sanzione

1. L'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall'art. 1.4 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica -giusta la procedura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 -, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.

Art. 31 - Norma di rinvio

1.Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo successivo alla sua ripubblicazione.